



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio eletto presso Marco Marocco Avv. in Trieste,
Via Coroneo 32;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

per l'annullamento

del decreto Ministeriale n. [REDACTED] emanato dal Ministero della
Difesa dd. [REDACTED], notificato al ricorrente in data [REDACTED] con il
quale egli è stato sospeso disciplinarmente dall'impiego per 2 mesi, ai
sensi dell'art. 1357 del D.L. 15 marzo 2010 n. 66;
dell'atto di contestazione degli addebiti e di tutti gli atti emanati
dall'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare instaurato

[REDACTED]

a suo carico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott.

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito, agisce in giudizio per l'annullamento del decreto Ministeriale con cui è stato sospeso disciplinarmente per mesi due per essere stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Dopo aver illustrato i servizi svolti, anche in zone di guerra e sempre con risultati eccellenti, spiega che a seguito di alcune intercettazioni telefoniche, la Guardia di Finanza aveva accertato l'assunzione da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti; fa presente come i test tossicologici davano risultati favorevoli all'interessato.

Iniziava nei suoi confronti un procedimento disciplinare nell'ambito del quale il ricorrente rilevava di non avere mai fatto uso di stupefacenti e ancor meno di aver posto in essere comportamento di rilevanza penale.

La sanzione disciplinare irrogatagli sarebbe illegittima per le seguenti ragioni:

1. Carezza dei presupposti, illogicità, valutazione incongrua, travisamento della situazione di fatto e difetto di istruttoria, carezza della motivazione sotto vari profili, ingiustizia manifesta e sviamento,

violazione art 27 della costituzione. Il presupposto della sanzione disciplinare cioè che il ricorrente sia assuntore di sostanze stupefacenti non risulta esatto e non sorretto da alcuna prova.

2. Come seconda censura deduce la violazione dell'art 24 della Costituzione, violazione del diritto alla difesa, illogicità, travisamento dei fatti, ingiustizia e manifesta illogicità della motivazione. Al ricorrente è stato impedito di prendere visione di alcuni documenti, per cui non si è potuto difendere.

3. Come terza censura deduce la arbitrarietà e l'illogicità della sanzione per violazione del principio di gradualità, errore sui fatti e presupposti.

Resiste in giudizio il ministero che contesta il ricorso.

Con apposita memoria depositata il _____ il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni.

Infine, nella pubblica udienza del _____ la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del ricorrente, militare dell'esercito, in quanto sulla base di alcune intercettazioni telefoniche lo stesso sarebbe risultato assuntore di sostanze stupefacenti.

In via generale va premesso come, se da un lato un militare dell'esercito deve risultare nella sua condotta irreprensibile anche perché per le funzioni svolte deve comunque sempre sussistere un particolare rapporto fiduciario tra i cittadini e i militari, d'altro lato proprio per tale motivo le sanzioni disciplinari devono essere sorrette da una congrua motivazione e un'adeguata istruttoria, anche per le evidenti ripercussioni che esse hanno sul prestigio e sulla carriera del cittadino in armi.

Venendo al caso in esame, risulta dalla documentazione in atti che la

sanzione disciplinare non è stata preceduta da un'adeguata istruttoria che non lasciasse alcun dubbio sulle colpe del militare e non risulta nemmeno sorretta da un'adeguata motivazione. Infatti, la qualifica del ricorrente quale assunto di sostanze stupefacenti risulta desunta unicamente da alcune intercettazioni telefoniche con terzi soggetti il cui contenuto non ha avuto nessun seguito in sede penale e non risulta nemmeno univoco nei suoi contenuti.

Va poi osservato come le analisi tossicologiche cui è stato sottoposto il ricorrente abbiano tutte avuto esito negativo.

Va poi aggiunto come non si sia tenuto conto dell'irrepreensibile condotta del militare durante tutta l'intera carriera, nonché dei servizi particolarmente rischiosi e gravosi svolti in zone di guerra.

In sostanza la sanzione disciplinare irrogata al militare non appare sorretta dal benché minimo principio di prova, da un'adeguata istruttoria, da una ponderazione di tutti gli elementi coinvolti e pertanto appare assunta in violazione dei principi in materia di sanzioni disciplinari e del giusto procedimento.

Quanto indicato risulta confermato dalla documentazione in atti e appare sufficiente per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio secondo la nota regola seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento a favore del

ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 2000 oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno [redacted]

[redacted] con l'intervento dei magistrati:

[redacted], Presidente, Estensore

[redacted], Primo Referendario

[redacted], Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[redacted]
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.